## COMUNE DI TERRAZZO -PROVINCIA DI VERONA-

# REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA REDAZIONE E/O REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO

#### **INDICE GENERALE**

Art. 1 - FUNZIONI	pag.	3
Art. 2 - COMPOSIZIONE		"
Art. 3 - CONVOCAZIONE.		"
Art. 4 - MODALITA' DELLE SEDUTE		"
Art. 5 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE		"
Art. 6 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI	pag.	4
Art. 7 - METODI E PROCEDIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTA.		66
Art. 8 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE		"

Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Permanente incaricata di aggiornare lo Statuto Comunale e di redigere e/o esaminare i Regolamenti, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, del D.Lgs. n°267/2000 (Testo Unico) e dell'art.19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

#### Art.1 FUNZIONI

Alla commissione è affidato il compito di aggiornare lo Statuto e di redigere e/o riesaminare i Regolamenti Comunali, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale per la parte di sua competenza, anche sulla base delle segnalazioni dei singoli uffici comunali e di predisporre relazioni e proposte di merito da presentarsi al Sindaco.

#### Art.2 COMPOSIZIONE

La commissione è composta dai capigruppo consiliari, più n°4 consiglieri comunali, di cui n°1 assegnato alla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, nell'ambito dei propri membri, la commissione nomina il Presidente ed un vice Presidente e ne dà comunicazione al Sindaco stesso.

#### Art.3 CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale lo ritenga necessario, e si riunisce di norma nella sede Municipale.

La convocazione deve avvenire con avviso recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno cinque giorni prima, compresi i giorni festivi, della data della riunione e comunque la commissione, previo accordo unanime, può autoconvocarsi.

#### Art.4 MODALITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della commissione non sono pubbliche e possono aver luogo con l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide quando interviene la metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente o il vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente, o in caso di assenza dal Vice Presidente, ad un componente della commissione.

All'ufficio segreteria spetta l'obbligo di conservare i verbali redatti sottoscritti dal Presidente o dal vice Presidente e dal segretario verbalizzante.

#### Art.5 DECADENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

#### Art.6 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Ciascun componente della commissione che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto.

Il Presidente è tenuto a comunicare al Sindaco dell'avvenuta decadenza.

Il sostituto sarà nominato in Consiglio Comunale mediante votazione a scrutinio segreto nella prima seduta utile secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2.

Se il componente decaduto è il Presidente, il Sindaco dovrà riconvocare la commissione per effettuare le nuove nomine.

## Art.7 METODI E PROCEDIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTA

La commissione ha la possibilità di invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, organi associativi, funzionari e tecnici comunali responsabili dei vari servizi e funzioni e, anche, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti e qualsiasi altra persona competente nella materia specifica trattata. Questi ultimi convocati dal Sindaco dopo formale richiesta della commissione.

Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

### Art.8 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

La commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno comunica i dati del suo lavoro al Consiglio Comunale, previa iscrizione all'o.d.g. degli argomenti da essa segnalati (art.19, 5°comma, dello statuto comunale).